**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA AGRAIMPEX SP. Z O.O.**

**§ 1**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Le presenti Condizioni generali di vendita (nel prosieguo denominate “CGV”) si applicano a tutti i contratti di vendita di carne e di prodotti a base di carne (nel prosieguo denominati congiuntamente “Merci”) stipulati tra AGRAIMPEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością *[società a responsabilità limitata]* con sede legale a Varsavia (nel prosieguo denominata “Venditore”) e un suo contraente (nel prosieguo denominato “Acquirente”) che effettua un acquisto per scopi correlati alla propria attività commerciale, indipendentemente dalla località e dal Paese in cui l'Acquirente ha la sede legale.

**§ 2**

**STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Acquirente effettua un ordine e lo invia al Venditore tramite posta elettronica o mediante un sistema elettronico di scambio di dati concordato dalle parti. Effettuando il primo ordine, l'Acquirente conferma di aver letto e accettato le presenti Condizioni generali di vendita. A seguito dell’accettazione da parte dell'Acquirente, le CGV diventano parte integrante di ogni successivo Contratto di vendita.
2. Il Venditore conferma l'ordine immediatamente dopo averlo ricevuto, riservandosi tuttavia il diritto di non accettarne l'esecuzione, a condizione di informare di ciò l'Acquirente entro e non oltre 24 ore dalla ricezione dell’ordine stesso. Tali comunicazioni devono essere inviate con gli stessi mezzi con i quali è stato effettuato l'ordine.
3. L'ordine confermato costituisce la stipulazione di un accordo documentale, nel prosieguo denominato “Contratto di vendita”. Il luogo di stipulazione del Contratto di vendita è la sede del Venditore.
4. Le parti offrono garanzia reciproca che le persone che effettuano l'ordine e ne confermano l'accettazione sono autorizzate a rimettere dichiarazioni di volontà per loro conto. Il Venditore ha il diritto di verificare le autorizzazioni delle persone che sottoscrivono le dichiarazioni indirizzate al Venditore. In tal caso, entro 24 ore dalla ricezione della richiesta l'Acquirente, dovrà dare conferma di tali autorizzazioni, laddove, in assenza della conferma, le azioni compiute da tali soggetti saranno riconosciute come efficaci nei confronti dell'Acquirente.

**§ 3**

**ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La fornitura delle Merci è effettuata in conformità alle condizioni dell'ordine.
2. La consegna avviene mediante il rilascio delle Merci all'Acquirente o alle persone da lui autorizzate (ad es., spedizioniere, vettore).
3. L'Acquirente è tenuto a ritirare tempestivamente le Merci ordinate.

**§ 4**

**PREZZO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

1. Il prezzo è determinato in conformità al listino prezzi del Venditore e alle condizioni dell'ordine, nella valuta ivi indicata. Le parti possono anche concordare un prezzo diverso da quello di listino, adempiendo al requisito di una reciproca conferma scritta. Il prezzo non include le imposte, i dazi e gli altri oneri che non ne costituiscono elementi consueti.
2. Il listino prezzi vige per il periodo ivi indicato, di norma settimanale, e sarà inviato all'Acquirente all'indirizzo di posta elettronica specificato. Le modifiche al listino prezzi entrano in vigore dopo la notifica e non richiedono il consenso dell'Acquirente.
3. Il prezzo dovrà essere corrisposto tramite bonifico bancario sul conto bancario del Venditore indicato in fattura ed entro i termini indicati in fattura.
4. Se il Venditore concede all'Acquirente un limite di credito, la cooperazione tra le Parti può esercitarsi solo entro il limite concesso.
5. L'Acquirente si impegna nei confronti del Venditore a non applicare detrazioni o altre riduzioni di prezzo non concordate.
6. In caso di ritardo nel pagamento della fattura, il Venditore ha il diritto di addebitare all'Acquirente gli interessi di mora legali per il periodo dal giorno successivo alla data di pagamento concordata fino alla data di pagamento dell'importo dovuto.

**§ 5**

**RECLAMI**

1. L'Acquirente deve controllare le Merci acquistate per eventuali difetti quantitativi e qualitativi immediatamente dopo la consegna (rilascio) delle Merci all'Acquirente (o equivalentemente al vettore o allo spedizioniere, se risulta dalle condizioni di consegna).
2. L'Acquirente deve presentare gli eventuali reclami al Venditore entro e non oltre:
3. in caso di reclami relativi alla quantità:
* il giorno della consegna, nel caso di merci refrigerate;
* 7 giorni dalla consegna, nel caso di merci congelate
1. in caso di reclami relativi alla qualità:
* 5 giorni dalla consegna, nel caso di merci refrigerate
* 14 giorni dalla consegna, nel caso di merci congelate
1. Il reclamo deve essere presentato per iscritto e deve includere:
2. l’identificativo dell'ordine/del Contratto di vendita;
3. il tipo, la quantità e il valore delle Merci reclamate;
4. una proposta su come risolvere il reclamo;
5. le evidenze che consentono di determinare le condizioni delle Merci e le circostanze di insorgenza dei difetti, incluso il diritto di rivalsa del Venditore nei confronti del vettore o del produttore.
6. La presentazione di reclami, note o altre riserve non esonera l'Acquirente dall'obbligo di pagare il Prezzo per le Merci acquistate.
7. Qualora l'Acquirente intenda addebitare al Venditore le spese per le analisi di laboratorio delle Merci, è tenuto a comunicare tale intento al Venditore. I costi delle analisi sono a carico della parte per la quale gli esiti risultino avversi.
8. In caso di reclamo, il Venditore ha il diritto di ispezionare le Merci presso l'Acquirente.
9. La perdita di peso causata dal congelamento o dalla refrigerazione delle Merci non è considerata un difetto se non risulta maggiore dell'1 (uno) percento del peso delle Merci. L'Acquirente ha il diritto di sporgere reclamo in merito al peso delle Merci solo se le riserve a tale riguardo sono state inserite nel documento che conferma la ricezione delle Merci e le Merci stesse sono state pesate dall'Acquirente o da una persona da lui autorizzata al momento della loro consegna in presenza del trasportatore.
10. L'Acquirente decade dai diritti per difetti (quantitativi e/o qualitativi) riscontrati nelle Merci consegnate qualora tali Merci siano da lui vendute o lavorate, nonché qualora l'Acquirente le utilizzi.
11. Il Venditore non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per il decremento della qualità delle Merci qualora l'Acquirente ne fosse a conoscenza al momento della stipulazione del Contratto di vendita.
12. Il Venditore è tenuto a esaminare il reclamo tempestivamente, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

**§ 6**

**FORZA MAGGIORE**

1. Il Venditore non sarà responsabile per qualsiasi perdita subita dall'Acquirente indotta dall’intervento di una forza maggiore o causata da circostanze che il Venditore non poteva evitare e che possano impedire l'esecuzione del contratto, rendere la sua esecuzione temporaneamente o permanentemente difficile o ritardare la consegna oltre le aspettative.
2. Gli eventi di forza maggiore comprendono eventi che non possano essere previsti, che siano esterni alle Parti e ai quali le Parti non possano opporsi (azioni militari, scioperi, epidemie, calamità naturali ed effetti di forze elementari della natura).
3. In caso di recesso dal Contratto di vendita (totale o parziale) conseguente a eventi di forza maggiore, le Parti non avranno diritto al rimborso delle spese sostenute, né al risarcimento dei danni.

**§ 7**

**RESPONSABILITÀ**

1. Il Venditore è responsabile nei confronti dell'Acquirente per i danni derivanti dalla mancata esecuzione o dall'esecuzione impropria del Contratto di vendita solo qualora induca intenzionalmente un danno all'Acquirente.
2. La mancata consegna delle Merci entro i termini specificati nel Contratto di vendita non costituisce violazione del Contratto di vendita, salvo che consegua da azioni dolose del Venditore. In tal caso, le Parti concorderanno una data e un luogo ulteriori e ragionevoli per la consegna delle Merci da parte del Venditore.

**§ 8**

**GIURISDIZIONE E LEGGI APPLICABILI**

1. I contratti stipulati ai sensi delle presenti Condizioni generali di vendita sono soggetti al diritto polacco, con l’eccezione delle disposizioni della Convenzione di New York sulla prescrizione nei contratti di vendita internazionale di merci e della Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
2. Per tutti i reclami derivanti da o in connessione a contratti stipulati e ad altri rapporti giuridici per i quali trovano applicazione le presenti Condizioni generali di vendita, il foro competente esclusivo è il tribunale di Varsavia,

**§ 9**

**CLAUSOLA SALVATORIA**

Qualora si riscontri che una qualsiasi delle disposizioni delle CGV è invalida per legge, tale circostanza non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni, salvo che sia evidente dalle circostanze che senza le disposizioni invalide le Parti non avrebbero stipulato il Contratto di vendita. Qualora si riscontri che una qualsiasi delle disposizioni delle CGV è invalida per legge, le Parti si impegnano a modificare immediatamente il Contratto che li vincola, affinché siano introdotte nel Contratto disposizioni sostitutive con finalità equivalenti o il più possibile aderenti alle finalità delle disposizioni invalide.

**§ 10**

**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le Parti si impegnano a collaborare lealmente alla risoluzione di eventuali situazioni di conflitto, tenendo conto degli interessi di ciascuna Parte.
2. Le CGV costituiscono parte integrante del Contratto di vendita.
3. Le intestazioni delle presenti CGV hanno natura informativa e devono essere intese come tali.